



Corporate Tax and Legal firm

Informativa ordinaria n. 9/2016

Sommario

Premessa	2
Dal 2017 si comunicano liquidazioni periodiche e dati delle fatture	2
Per i professionisti senza cassa aliquota INPS ridotta al 25% dal 2017	3
Per i forfetari nuova limitazione delle cessioni all'esportazione	4
Chiusura d'ufficio delle partite Iva dopo tre anni di inattività	4

Milano - Via Vincenzo Monti, 15 - 20123
Tel: + 39 02.84240711- Fax: +39 02.84240715

Roma - Viale Parioli, 10 - 00197
Tel: + 39 06.83769230- Fax: +39 06.83769335

Reggio Calabria - Via Aspromonte, 21 - 89127
Tel: +39 0966.505827- Fax: +39 0966.507462

E: info@ctladvisory.com - W: www.ctladvisory.com - Int. Desk: +39 02 87188002

CTL Advisory S.r.l. Società tra professionisti | Sede Legale: Via Vincenzo Monti, 15 - Milano - 20123 - Italia | Capitale sociale €: 50.000,00 i.v.
Registro Imprese di Milano n. iscrizione/C.F./P.IVA 02434980187 | Copyright © CTL Advisory S.r.l. stp - Corporate Tax and Legal firm

Premessa

La presente informativa riporta le principali novità fiscali e societarie del mese scorso, con particolare riferimento ai documenti di prassi diffusi dall'Agenzia delle Entrate e ai chiarimenti forniti a livello giurisprudenziale.

* * *

Dal 2017 si comunicano liquidazioni periodiche e dati delle fatture

Nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2016, è stato pubblicato il decreto legge in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili n. 193. Viene prevista una revisione di alcuni adempimenti che sono risultati non sufficientemente efficaci per supportare l'attività di controllo e accertamento. In sostanza, secondo il nuovo testo, i soggetti passivi IVA, in luogo della presentazione dello "spesometro" su base annuale, trasmetteranno telematicamente, su base trimestrale, i dati di tutte le fatture emesse, di tutte le fatture ricevute e registrate ex art. 25 del DPR 633/72 (comprese le bollette doganali) e delle variazioni. I dati da comunicare comprendono, almeno, i dati delle parti dell'operazione, la data ed il numero della fattura, la base imponibile, l'aliquota IVA e l'imposta, oltre alla tipologia di operazione. Il termine è fissato nell'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre solare. Per l'omessa o errata trasmissione di ogni fattura, è applicabile la sanzione di 25 euro con un massimo di 25.000. Tale massimo, da una prima lettura, dovrebbe potersi riferire alla singola trasmissione e dunque al trimestre. Il DL n. 193/2016 introduce, inoltre, il nuovo art. 21-bis del DL n. 78/2010, secondo cui i soggetti passivi, sono tenuti a comunicare, telematicamente, su base trimestrale ed entro le scadenze sopra rappresentate, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA. Presumibilmente, dunque, coloro che liquidano l'imposta su base mensile, comunicheranno ad ogni scadenza i dati delle tre liquidazioni periodiche ricadenti nel trimestre di riferimento. A partire dal 1° gennaio 2017, in conseguenza dei nuovi adempimenti, sono abrogati:

- gli elenchi INTRASTAT degli acquisti di beni e gli elenchi INTRASTAT delle prestazioni di servizi ricevute (Modello Intra-2);
- le comunicazioni dei dati dei contratti stipulati dalle società di leasing ex art. 7, comma 12 DPR n. 605/73.

A partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 è, inoltre, abrogata la comunicazione delle operazioni nei confronti di operatori economici stabiliti nei paesi black list, ex art. 1 DL n. 40/10.

Un'ulteriore modifica riguarda i termini di presentazione della dichiarazione annuale IVA che, a partire dall'anno d'imposta 2017, potrà essere trasmessa dal 1° febbraio al 30 aprile dell'anno successivo. Resta, dunque, invariato il termine per la dichiarazione annuale IVA relativa al 2016 che è dovuta nel mese di febbraio 2017.

* * *

Per i professionisti senza cassa aliquota INPS ridotta al 25% dal 2017

Dopo essere stata ferma per 4 anni (dal 2013 al 2016) al 27%, l'aliquota contributiva previdenziale per i professionisti "senza Cassa" iscritti alla Gestione separata INPS, che non risultino iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, né pensionati, dal 2017 dovrebbe ridursi al 25%. È quanto prevede uno degli articoli del disegno di legge di bilancio per il 2017 in materia di previdenza, disponendo, il blocco degli incrementi dell'aliquota applicabile a tale categoria di lavoratori. Il riferimento è ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, tenuti ad iscriversi alla suddetta Gestione, invece che ad una Cassa di previdenza professionale, allorquando:

- esercitino attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi Albi professionali;
- ovvero, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, siano comunque esclusi dal versamento contributivo alle Casse di categoria, in base ai rispettivi statuti o regolamenti.

Su tali soggetti grava per intero l'onere contributivo (fatta salva la facoltà di rivalsa del 4%), con obbligo di provvedere al pagamento con le modalità e alle scadenze previste per il versamento dell'IRPEF. La contribuzione dagli stessi dovuta è stata oggetto, negli ultimi anni, di diversi interventi, tutti volti a ridurne l'entità rispetto a quella programmata. All'aliquota previdenziale andrà poi, aggiunto il contributo dello 0,72% a titolo assistenziale, finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall'INPS, ove ne ricorrano i presupposti, per un totale del 25,72%. Quanto agli altri iscritti, per i soggetti

provvisti anche di altra tutela pensionistica obbligatoria o pensionati, l'aliquota contributiva previdenziale è pari, dal 2016, al 24%. Per tale categoria, non è dovuto alcun contributo assistenziale aggiuntivo.

* * *

Per i forfetari nuova limitazione delle cessioni all'esportazione

Il DL 22 ottobre 2016 n. 193 apporta una modifica alla disciplina IVA del regime forfetario di cui alla L. 190/2014. L'art. 7-sexies del decreto convertito introduce una limitazione circa l'effettuazione da parte dei forfetari delle cessioni all'esportazione, la cui effettiva portata è rimandata ad un apposito DM. In particolare all'art. 1 comma 58 lettera e) della L. 190 verrebbe introdotto il seguente ulteriore periodo: "Le cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ammesse nei limiti, anche prevedendo l'esclusione per talune attività, e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze". Il decreto dovrà essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 193/2016. Anche se sarà necessario verificare la misura della restrizione per le singole attività, la nuova disposizione può ritenersi, in un certo senso, speculare rispetto a quella del regime di vantaggio, regime in cui è previsto il divieto totale di effettuare cessioni all'esportazione pena la fuoriuscita dallo stesso dall'anno successivo.

* * *

Chiusura d'ufficio delle partite Iva dopo tre anni di inattività

Nell'ambito del "pacchetto semplificazioni" inserito nel Ddl. di conversione del DL 193/2016, ritorna la chiusura d'ufficio delle partite IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti dei soggetti che, nei tre anni precedenti, risultano non aver esercitato attività d'impresa, arte o professione. Le modifiche che il legislatore intenderebbe apportare all'art. 35 comma 15-quinquies del DPR 633/72 portano a riprodurre, la disposizione originariamente introdotta con il DL 98/2011, rimuovendo le successive modifiche apportate dal "decreto semplificazioni". Il nuovo testo dell'art. 35 comma 15-quinquies del DPR 633/72 consentirebbe, dunque, all'Agenzia delle Entrate di chiudere ex officio le partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultino non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali. Un

criterio potrebbe essere rappresentato dall'assenza di operazioni attive e passive nel triennio considerato. Novità importanti si presentano sul piano sanzionatorio in quanto:

- da un lato, non viene riproposta l'attuale parte del comma 15-quinquies che dispone l'automatica iscrizione a ruolo della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di fine attività;
- dall'altro, con un'altra specifica disposizione del "pacchetto semplificazioni", viene prevista l'abolizione della sanzione, da 500 a 2.000 euro, per l'omessa presentazione della comunicazione di cessazione dell'attività.

Pertanto, se le modifiche sopra indicate saranno approvate in via definitiva, l'eventuale chiusura d'ufficio della partita IVA inattiva da parte dell'Agenzia, al pari dell'omessa comunicazione di cessazione attività ad opera del contribuente, non sarebbero più sanzionate, ferme restando le sanzioni conseguenti all'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA, ove dovute, durante il periodo d'inattività.

* * * *

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: info@ctladvisory.com

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. *Marco Baggetti*
Marco Baggetti

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. *Giampiero Gugliotta*
Giampiero Gugliotta